

**Allegato "B" all'atto N. 6909 del Repertorio - N. 5531 della Raccolta in data 22 ottobre 2020**

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE "NICCOLÒ STENONE ODV"**

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore") una Associazione denominata Associazione "NICCOLÒ STENONE - ODV".

#### **Art. 2 - SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Firenze ed ha durata illimitata.

#### **Art. 3 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Associazione è costituita da medici e non medici, animati dallo stesso desiderio di servizio al prossimo e di testimonianza, con la propria esistenza, della solidarietà verso chi soffre nello spirito e nel corpo.

L'Associazione ha lo scopo di difendere la dignità della persona e promuovere l'umanizzazione della medicina ed il rispetto della vita.

L'Associazione si pone al servizio della Diocesi Fiorentina per eventuali necessità di tipo sanitario da parte di parrocchie o delle altre realtà diocesane.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali (lettera a dell'articolo 5);

- Interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'articolo 5): in particolare

	L'Associazione opera all'interno del Servizio Medico Niccolò Stenone, rivolto ai	
	cittadini extracomunitari ed a tutti coloro i quali, in situazione di reale disagio ed	
	emarginazione sociale, necessitano di visite specialistiche gratuite ed altamente	
	qualificate;	
	- Prestazioni socio sanitarie (lettera c dell'articolo 5)	
	- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'articolo 5)	
	- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale (lettera i dell'articolo 5), in particolare su argomenti di etica e morale	
	sanitaria, deontologia ed aggiornamento professionale;	
	. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r	
	dell'articolo 5);	
	- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.	
	n.117 del 2017 (lettera u dell'articolo 5);	
	- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali degli utenti delle attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.117 del 2017 (lettera v	
	dell'articolo 5).	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,	
	attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.	
	La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di Amministrazione.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore,	
	anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti	
	e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	

nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, profit e non profit, al fine di migliorare la qualità del servizio volontario offerto.

L'Associazione afferisce a livello diocesano all'Associazione Medici Cattolici Italiani.

#### **Art. 4 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che abbiano partecipato alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze in modo continuativo per almeno 6 (sei) mesi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio

Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

curriculum vitae, tipologia e modalità del servizio volontario che propone di mettere a disposizione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

	Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	<b>Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI</b>	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
	4	

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### **Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 7 - ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

	L'Assemblea degli associati;	
	Il Consiglio Direttivo in quanto Organo di Amministrazione;	
	l'Organo di controllo, in caso di superamento dei parametri previsti dal Codice del Terzo Settore.	
	Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	Art. 8 ASSEMBLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	

	approva il bilancio di esercizio;	
	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
	dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	delibera sull'esclusione degli associati;	
	delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	delibera lo scioglimento dell'Associazione;	
	delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;	
	delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di	
	almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la	
	loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	<b>Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO</b>	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per	
	7	

	gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:	
	a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;	
	c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	e) deliberare l'ammissione degli associati;	
	f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 (tre) anni; i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati.	
	Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.	



Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 10 - PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice cCvile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile.	
	Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	<b>Art. 12 - PATRIMONIO</b>	
	Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento	

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Ai fini di cui al precedente articolo 4, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniale, proventi da raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore.

#### **Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

#### **Art. 16 - LIBRI**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

	Libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione	
	Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di Amministrazione	
	Libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura dello stesso organo	
	Quando previsto, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.	
	<b>Art. 17 - VOLONTARI</b>	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	12	

l'associazione.

#### **Art. 18 - LAVORATORI**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

#### **Art. 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

##### **RESIDUO**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 20 - RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO CIONI PIERO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO